



COMUNE DI LECCE



REGIONE PUGLIA



PROVICIA DI LECCE

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL DLGS 29/12/2003 N.387 RELATIVA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO AVENTE POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 9.12 MW E POTENZA MODULI PARI A 10.39 MWp CON RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA - IMPIANTO SPOT 24 UBICATO IN AGRO DI LECCE IN CONTRADA CASE BIANCHE DISTINTO AL N.C.E.U. AL FG. 106 PARTICELLE 29-45-46-47-116-141-170-214-216-218-221-223

Proponente:

HEPV 09 s.r.l.

Via Alto Adige n°160
38121 Trento (TN)
P.IVA 02550360222
Legale Rappresentante: Gianni Bosin

Spazio riservato agli Enti:

5					
4					
3					
2					
1	02.2021	Giuseppe Elia	Giuseppe Elia	Giovanni Leuzzi	AUTORIZZAZIONE UNICA SPOT 24 - AGROVOLTAICO
0	12.2019	G.Abatemattei	Giuseppe Elia	Giuseppe Elia	AUTORIZZAZIONE UNICA SPOT 24
Em./Rev.	Data	Red./Dis.	Verificato	Approvato	Descrizione

Descrizione elaborato :

RELAZIONE SUGLI IMPATTI CUMULATIVI

Cod. N°:

ELABORATO

03.RIC

Scala

- : -



L.L. Engineering Srls

Progettazione:

L.L. Engineering Srls

P.Iva 03185020736

Amministratore Unico: Lucia Peluso
Via XX Settembre n° 9 - 74123 - Taranto (TA)
E-mail: llstudioingegneria@gmail.com
Pec: llengineering@pec.it

Tecnico incaricato:

Geologo:

Prof. Dott. Francesco Magno
Via Colonne n° 38 - 72100- Brindisi
e-mail: frmagno@libero.it
Tel. 0831.52.58.883 cell. 337.82.53.66



AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL DLGS 29/12/2003 N.387 RELATIVA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO AVENTE POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 9.12 MW E POTENZA MODULI PARI A 10.39 MW CON RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA - IMPIANTO SPOT 24 UBICATO IN AGRO DI LECCE IN CONTRADA CASE BIANCHE DISTINTO AL N.C.E.U. AL FG. 106 PARTICELLE 29-45-46-47-116-141-170-214-216-218-221-223

03.RIC - "Relazione sugli Impatti cumulativi"

INDICE

1. Premessa	1
2. La localizzazione dell'impianto nel contesto territoriale.....	3
3. La verifica dei due "criteri" di valutazione di ARPA e Regione Puglia.	5
3.1 L'impianto proposto in realizzazione.	8
4. Riferimenti rispetto alla "Valutazione degli Impatti Cumulativi"	14



COMUNE DI
LECCE

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL DLGS 29/12/2003 N.387 RELATIVA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO AVENTE POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 9.12 MW E POTENZA MODULI PARI A 10.39 MW CON RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA - IMPIANTO SPOT 24 UBICATO IN AGRO DI LECCE IN CONTRADA CASE BIANCHE DISTINTO AL N.C.E.U. AL FG. 106 PARTICELLE 29-45-46-47-116-141-170-214-216-218-221-223

03.RIC - "Relazione sugli Impatti cumulativi"

1. Premessa.

In allegato al SIA si produce la "*Relazione relativa agli impatti cumulativi*" che verranno a definirsi per la realizzazione, da parte della Società HEPV09 S.r.l., con sede legale in Trento (TN), Via Alto Adige 160, del nuovo impianto fotovoltaico ad inseguitori da allocare nel territorio comunale di Lecce sui terreni appartenenti al Foglio n. 106 ed alle particelle n. 29-45-46-47-116-141-170-214-216-218-221.

La "*Relazione sugli impatti cumulativi*" è sviluppata in virtù del fatto che l'impianto proposto, considerato in un contesto unitario, può anche non indurre impatti "significativi"; lo stesso, però, in un contesto territoriale ove sussistono in adiacenza altri impianti di simile tecnologia, può produrre "effetti" che possono **accelerare il processo di saturazione della così detta "ricettività ambientale di un territorio"**.

Pur nella richiesta autorizzativa di un singolo impianto e di dimensioni limitate e, se pur non previsto specificatamente dalle normative in essere, **in presenza di ulteriori singoli impianti è necessario sviluppare le valutazioni inerenti la richiamata "ricettività ambientale", al fine di evitare che la sovrapposizione di "effetti" instaurino condizioni di "insostenibilità ambientale"**.

E' del tutto evidente che la "*ricettività ambientale*" è direttamente connessa a particolari componenti e condizioni ambientali e/o di vincolo, che ne determinano la "*impronta ecologica*" nel tempo.

In merito agli "*impatti cumulativi*" di impianti fotovoltaici, la normativa nazionale di cui al comma 2, art. 4 del D.Lgs 28/2011 ess.mm. ed ii., consente l'uso della **facoltà**, da parte delle Regioni, di disciplinare i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti localizzati nella medesima area o in aree contigue, sia da valutare in termini "*cumulativi*" nell'ambito delle procedure di verifica ambientale.

La Regione Puglia, congiuntamente ad ARPA Puglia, ha ritenuto opportuno attivare la richiamata "facoltà" e con R.R. n. 24/2010, D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 e D.D. Ecologia 162/2014 e DGR 3029/2010 ha fornito due "*criteri*" di controllo della possibilità che la "*qualità ambientale*" dell'area d'imposta possa peggiorare nel tempo;



AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL DLGS 29/12/2003 N.387 RELATIVA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO AVENTE POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 9.12 MW E POTENZA MODULI PARI A 10.39 MW CON RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA - IMPIANTO SPOT 24 UBICATO IN AGRO DI LECCE IN CONTRADA CASE BIANCHE DISTINTO AL N.C.E.U. AL FG. 106 PARTICELLE 29-45-46-47-116-141-170-214-216-218-221-223

03.RIC - "Relazione sugli Impatti cumulativi"

tutto ciò rimane, comunque, in ambito di una normativa regionale, non essendoci "vincoli" quantitativi di riferimento nazionale e comunitario.

Si ritiene, comunque e come affermato dalla stessa ARPA Puglia che, ove l'impianto che si intende realizzare non dovesse essere coerente con i richiamati "criteri", ciò non possa essere considerato come del tutto "escludente" dalla richiesta autorizzativa ma che siano adeguatamente valutati i termini di "mitigazione" previsti onde ridurre e/o annullare i potenziali effetti negativi.

Tale posizione di ARPA Puglia appare del tutto condivisibile in quanto i singoli impianti, progettati in un determinato contesto territoriale ed ambientale, si differenziano in funzione di tutta una serie di parametri che vanno: dalle dimensioni, dalla tipologia dei pannelli, dalla sensibilità ecologica, ecc. e, come tali, presentano una "impronta" differente, anche in funzione di quanto previsto per la loro "mitigazione".

Ed allora si ritiene che, per un impianto nuovo, che si inserisce in un territorio già interessato da altri impianti e quindi in un contesto di "sensibilità" ecologica che presenta una determinata "impronta", questo nuovo impianto, pur non rispondendo pedissequamente ai due "criteri" proposti da ARPA e dalla Regione Puglia, ove caratterizzato da misure di "mitigazione" adeguate e relativa alle varie componenti, **possa essere considerato non eccedente la "ricettività ambientale" del territorio nel quale si va ad insediare.**

Questo concetto è del tutto estensivo e non è limitato all'impianto de quo, anche se questo rientra nella categoria richiamata.

Di seguito si riportano considerazioni circa l'impianto che la HEPV09 S.r.l. intende realizzare in un contesto territoriale già interessato da altri impianti.

2. La localizzazione dell'impianto nel contesto territoriale.

Nella relazione di SIA si è avuto modo di riportare che sull'area d'interesse non esistono "vincoli" di nessun tipo, per cui la realizzazione dell'impianto è del tutto compatibile; i vincoli inerenti le due aree di "pascoli naturali" presenti e riportati in giallo alla tavola n. 1, sono stati del tutto rispettati nella progettazione del lay-out impiantistico.




Tavola n. 1 : impianto proposto per Lecce - Case Bianche (LE)

La tavola n. 2 che segue riporta l'impronta dell'impianto con tutti i layers aperti dei vari strumenti normativi regionali e comunali, da considerare nella realizzazione dell'impianto, quali: PPTR, PUTT/p, PRG, PAI, "Carta Idrogeomorfologica", ecc.



AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL DLGS 29/12/2003 N.387 RELATIVA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO AVENTE POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 9.12 MW E POTENZA MODULI PARI A 10.39 MW CON RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA - IMPIANTO SPOT 24 UBICATO IN AGRO DI LECCE IN CONTRADA CASE BIANCHE DISTINTO AL N.C.E.U. AL FG. 106 PARTICELLE 29-45-46-47-116-141-170-214-216-218-221-223

03.RIC - "Relazione sugli Impatti cumulativi"




Tavola n. 2: Vincoli PPTR su l'area d'interesse.

La Tavola n. 3 riporta l'ubicazione dell'impianto, comprensivo dei lay-out e differenziato in 4 diversi moduli operativi, distinti da altrettanti diversi colori.



Tavola n. 3: lay-out impianto

3. La verifica dei due "criteri" di valutazione di ARPA e Regione Puglia.

L'area d'insediamento dell'impianto proposto per il territorio di Lecce va ad occupare una porzione di terreno agricolo, in parte incolto da lustri, che non confina con altri impianti fotovoltaici; nell'area vasta d'intervento, si rileva, comunque, la presenza di numerose pale eoliche, appartenenti ad un intero parco e posto ad Est dell'area d'intervento e sempre nel territorio comunale di Lecce.

L'unico impianto posto nella maggiore prossimità dell'area d'intervento è allocato a NE e nel SIT Puglia assume la classificazione di: F/CS/L011/3 ed occupa un'estensione di 30.989 mq.

Dalla tavola n. 4 si evince la distanza fra il baricentro dell'impianto proposto, con quello più prossimo esistente è pari a **1.204,8 m**.




Tavola n. 4: distanza dal baricentro dell'impianto da realizzare con quello esistente.



COMUNE DI
LECCE

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL DLGS 29/12/2003 N.387 RELATIVA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO AVENTE POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 9.12 MW E POTENZA MODULI PARI A 10.39 MW CON RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA - IMPIANTO SPOT 24 UBICATO IN AGRO DI LECCE IN CONTRADA CASE BIANCHE DISTINTO AL N.C.E.U. AL FG. 106 PARTICELLE 29-45-46-47-116-141-170-214-216-218-221-223

03.RIC - "Relazione sugli Impatti cumulativi"

In premessa si è fatto cenno alla normativa regionale che riporta due "criteri" di valutazione degli "impatti cumulativi"; ciò nel caso che l'impianto da realizzare si inserisce in un territorio già interessato dalla presenza di ulteriori impianti fotovoltaici.

Tali criteri si attivano, in particolare, ove gli impianti preesistenti non siano stati sottoposti ad una "verifica di compatibilità ambientale" ma abbiano solo seguito la procedura di "Denuncia di Inizio Attività" (DIA); è questo il caso che caratterizza gli impianti esistenti e per tale motivo vanno trattati i due "criteri" regionali, che qui di seguito si riportano.

Resta il fatto che l'impianto in progetto sarà sottoposto a VIA.

"Criterio "A":

Questo primo criterio è finalizzato al riconoscimento dello "Indice di Pressione Cumulativa" (IPC) e, quindi, alla verifica di come e quanto il singolo impianto in progetto possa essere influente in una valutazione "cumulativa" dell'area di inserimento.

L'IPC si desume applicando la seguente formula:

$$IPC = 100 \times SIT / A_{VA}$$

Dove:

- **SIT = Σ delle Superfici di Impianti Fotovoltaici Autorizzati, Realizzati e in Corso di Autorizzazione Unica - fonte SIT Puglia ed altre fonti disponibili- in mq.;**
- **A_{VA} = Area di Valutazione Ambientale (A_{VA}) nell'intorno dell'impianto al netto delle aree non idonee (da R.R. 24 del 2010 - fonte SIT Puglia) in mq.**

Per il calcolo dell'area di "Valutazione Ambientale" è necessario ricavare il raggio del cerchio avente area pari alla superficie dell'impianto in valutazione:

$$R_i = (S_i / \pi)^{1/2};$$

- **S_i = Superficie dell'impianto da realizzare ed in valutazione (in mq);**



AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL DLGS 29/12/2003 N.387 RELATIVA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO AVENTE POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 9.12 MW E POTENZA MODULI PARI A 10.39 MW CON RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA - IMPIANTO SPOT 24 UBICATO IN AGRO DI LECCE IN CONTRADA CASE BIANCHE DISTINTO AL N.C.E.U. AL FG. 106 PARTICELLE 29-45-46-47-116-141-170-214-216-218-221-223

03.RIC - "Relazione sugli Impatti cumulativi"

Per la valutazione dell'Area di Valutazione Ambientale (AVA) si considera la superficie di un cerchio (calcolata a partire dal baricentro dell'impianto fotovoltaico in valutazione), il cui raggio è pari a 6 volte il raggio calcolato, ossia:

$$R_{AVA} = 6 \times R_i$$

da cui

$$AVA = \pi R_{AVA}^2 - \text{aree non idonee.}$$

In definitiva, calcolata la superficie "S_{IT}" e l'area di valutazione "AVA" è possibile applicare la formula che conduce al calcolo dello "Indice di Pressione Cumulativa" - IPC.

La richiamata normativa regionale individua nel 3% il limite massimo della sottrazione di suolo destinato alle attività agricole, come parametro limite rappresentativo della "perdita di suolo" determinato dalla sussistenza di diversi impianti fotovoltaici sottoposti ad AU nella stessa area.

Risulta necessario evidenziare che il calcolo dell'IPC e quindi di una "perdita di suolo" inferiore al 3% di quella relativa all'Area di Valutazione Ambientale (AVA) calcolata è funzione dei due parametri riportati.

"Criterio "B":

Tale criterio ha, un pò empiricamente, determinato la c.d. "valutazione" favorevole e/o non favorevole, in funzione della distanza dell'impianto da realizzare, rispetto ad altri inseriti in un contesto di distanza < 2 Km.

In definitiva, se gli altri impianti esistenti nel territorio vasto, posto nell'intorno di quello da realizzare, hanno una distanza maggiore di 2 Km. non vengono considerati e/o meglio presentano una "valutazione favorevole" nell'ambito dei c.d. "impatti cumulativi".

In definitiva, la Regione Puglia, cogliendo la "facoltà" offerta dalla normativa nazionale (comma 2, art, 4 del D. Lgs 28/2011) ha proposto i due richiamati "criteri" per valutare, almeno in una forma razionale, gli "impatti cumulativi", fatta salva la



AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL DLGS 29/12/2003 N.387 RELATIVA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO AVENTE POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 9.12 MW E POTENZA MODULI PARI A 10.39 MW CON RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA - IMPIANTO SPOT 24 UBICATO IN AGRO DI LECCE IN CONTRADA CASE BIANCHE DISTINTO AL N.C.E.U. AL FG. 106 PARTICELLE 29-45-46-47-116-141-170-214-216-218-221-223

03.RIC - "Relazione sugli Impatti cumulativi"

verifica dei c.d. "ammortizzatori d'impatto", meglio noti come "elementi di mitigazione" che il nuovo impianto prevede di realizzare.

La tabella che segue riporta i due "criteri" proposti, in prima istanza e quindi in una "valutazione parziale", dalla Regione Puglia.

Valutazione parziale.

	VALUTAZIONE PARZIALE	
CRITERIO "A"	Favorevole < 3%	Sfavorevole > 3%
CRITERIO "B"	Favorevole > 2 Km.	Sfavorevole < 2 Km.

3.1 L'impianto proposto in realizzazione.

Entrando nel merito della verifica dei due "criteri" evidenziati dalla Regione Puglia ed in particolare per ricercare una risposta razionale all'inserimento del nuovo impianto nell'area di progetto, al fine di definirne gli "impatti cumulativi", come richiamato, di seguito si riportano le estensioni dell'unico impianto d'interesse presente nell'area vasta e già rappresentato nelle allegate Tavole n. 1 e n. 2.

Qui di seguito si riportano dati utili alle due verifiche:

- **Impianto in progetto:** L'estensione globale dell'area interessata dall'impianto è pari a circa **292.300 mq**;
- **Impianto F/CS/L011/3:** estensione di **30.989 mq.**

Da quanto riportato, considerando le estensioni richiamate, per il calcolo dell'Indice di Pressione Cumulativa (IPC), seguendo il "criterio "A" si ottiene:

Si = 292.300 mq.

$R_i = (S_i / \pi)^{1/2} = 305,02 \text{ m.}$ (raggio del cerchio di valutazione dell'impianto in progetto)

$R_{AVA} = 6 \times R_i = 1.830,12 \text{ m.}$ (raggio area di valutazione ambientale)

$AVA = \pi \times R_{AVA}^2 = 10.522.259,47 \text{ mq.}$ (area di valutazione ambientale)

$S_{IT} = 292.300 + 30989 = 323.289 \text{ mq.}$

$IPC = 100 \times S_{IT} / AVA = 3,07 \%$

L'elaborazione del "criterio A" porta ad una valutazione quasi del tutto favorevole in quanto l'occupazione del suolo è sostanzialmente pari al 3%.

La tavola che segue riporta l'area dell'impianto con raggio pari a 1.830 m.




Tavola n. 5 = area di raggio equivalente a 1.830 m.

Volendo applicare la procedura di calcolo alla distanza di 2 km. che, il Regolamento Regionale n. 24/2010 evidenzia come area "sensibile" e come rilevato dalla tavola n. 6 che segue si ha:




Tavola n. 6 = area di raggio pari a 2 km, considerata "sensibile" da R.P.

Dalla Tavola si evince che nel raggio di 2 Km esistono solo l'impianto già considerato in quanto il secondo, avente sigla F/CS/L011/2 è solo molto parzialmente all'interno del raggio di 2 Km., considerato come sensibile.

Applicando il **Criterio "A"**, si ha:

$$\mathbf{Si} = 292.300 \text{ mq.}$$

$$\mathbf{Ri} = 2.000 \text{ m. (raggio del cerchio di valutazione impatto)}$$

$$\mathbf{AVA} = \pi \times Ri^2 = 12.566.370,61 \text{ mq. (area di valutazione ambientale)}$$

$$\mathbf{SIT} = 292.300 + 30.989 = 323.289 \text{ mq.}$$

$$IPC = 100 \times S_{IT} / A_{VA} = 2,57 \%$$

Infine, estendendo ulteriormente la verifica all'area vasta considerata pari a 5 Km, distanza che alcune Provincie ritengono sia "sensibile", la Tavola n. 7 ne riporta il raggio e gli impianti allocati all'interno.




Tavola n. 7: area di raggio di 5 km, considerata "sensibile".

Dalla tavola n. 7 si evince che all'interno dell'area avente raggio di 5 Km. si registrano n. 16 impianti, riportati nella sottostante tabella e la cui superficie totale è pari a : **1.007.757 mq**



AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL DLGS 29/12/2003 N.387 RELATIVA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO AVENTE POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 9.12 MW E POTENZA MODULI PARI A 10.39 MW CON RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA - IMPIANTO SPOT 24 UBICATO IN AGRO DI LECCE IN CONTRADA CASE BIANCHE DISTINTO AL N.C.E.U. AL FG. 106 PARTICELLE 29-45-46-47-116-141-170-214-216-218-221-223

03.RIC - "Relazione sugli Impatti cumulativi"

N°	Identificativo impianto	Superficie e distanza
1	F/199/09	75.183 mq - 2.350 m
2	F/CS/L011/1	56.356 mq - 2.641 m
3	F/CS/L011/2	65.568 mq - 2.142 m
4	F/CS/L011/3	30.989 mq - 1.401 m
5	F/CS/E506/1	48.203 mq - 4.809 m
6	F/CS/E506/4	35.956 mq - 2.201 m
7	F/CS/E506/17	48.755 mq - 3.255 m
8	F/CS/E506/5	42.744 mq - 4.778 m
9	F/CS/E506/3	51.135 mq - 2.256 m
10	F/F3/06	53.840 mq - 3.461 m
11	F/CS/E506/2	55.747 mq - 2.737 m
12	F/CS/E506/16	29.958 mq - 4.052 m
13	F/CS/E506/26	4.707 mq - 4.472 m
14	F/CS/E506/70	22.401 mq - 4.505 m
15	F/CS/E506/12	39.602 mq - 4.449 m
16	F/187/08 F/40/09	339.613 mq - 4.450 m

Tabella: impianti presenti nel raggio di 5 Km.

Applicando il **Criterio "A"**, si ha:

Si = 292.300 mq.

Ri = 5.000 m. (raggio del cerchio di valutazione impatto)

AVA = $\pi \times Ri^2 = 78.539.816,34$ mq. (area di valutazione ambientale)

S_{IT} = 292.300 + 1.007.757 = 1.300.057 mq.

IPC = $100 \times S_{IT} / A_{VA} = 1,66\% < 3\%$

In definitiva, il "Criterio "A", a meno di un centesimale, risulta rispondente a quanto previsto dalla Regione Puglia.

Il secondo criterio di "valutazione parziale" - "criterio "B"- porta ad valutazione "sfavorevole" in quanto l'impianto più prossimo è allocato a circa **1.401 m. < 2.000 m.**



COMUNE DI
LECCE

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL DLGS 29/12/2003 N.387 RELATIVA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO AVENTE POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 9.12 MW E POTENZA MODULI PARI A 10.39 MW CON RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA - IMPIANTO SPOT 24 UBICATO IN AGRO DI LECCE IN CONTRADA CASE BIANCHE DISTINTO AL N.C.E.U. AL FG. 106 PARTICELLE 29-45-46-47-116-141-170-214-216-218-221-223

03.RIC - "Relazione sugli Impatti cumulativi"

In definitiva, uno dei due criteri di valutazione parziale degli impatti cumulativi, con le considerazioni riportate, risulta essere "*favorevole*", così come del resto "*non escludente*" risulta l'area d'imposta dell'impianto proposto, nell'ambito della perimetrazione SIT sviluppata dalla Regione Puglia.

Infine, appare opportuno ribadire che l'area d'imposta dell'impianto fotovoltaico proposto gode della mancanza di ulteriori vincoli, quali:

- Totale rispondenza al PPTR, come riportato nella relazione di "*Studio di Impatto Ambientale*";
- Totale attinenza alle norme ed alla cartografica della "*Autorità di Bacino*" (AdB) della Regione Puglia e, congiuntamente anche a quelle del "*Piano di Assetto Idrogeologico*" (PAI).

Infine, in termini normativi, appare opportuno riportare che la **DGR 2122/2012** al punto 3.- Coordinamento dei pareri ambientali nell'ambito della VIA, dispone:

"Per tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili non soggetti a verifica di assoggettabilità e/o a Valutazione d'Impatto Ambientale, l'ARPA Puglia dovrà procedere alla valutazione degli impatti cumulativi conformemente ai propri compiti istituzionali, attraverso proprio parere, da rendersi nell'ambito del procedi-mento di autorizzazione unica ex D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii."

Da ciò, quindi, la **Deliberazione 2122/2012**, nello stabilire che la "*Valutazione degli Impatti Cumulativi*" si applica esclusivamente ai procedimenti di impatto ambientali pendenti al momento dell'emanazione dell'atto, disponeva, al contempo, che l'ARPA Puglia, nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 308/2003, doveva procedere alla valutazione degli impatti cumulativi soltanto se gli impianti in autorizzazione non erano soggetti alle procedure di VIA.

Inoltre, la Regione Puglia istituisce nel 2012, con la citata **DGR 2122/2012**, l'Anagrafe degli impianti FER sul territorio regionale e le modalità di popolamento e gestione dello stesso, anche ai fini di supportare, motivandola, la considerazione degli effetti cumulativi nei procedimenti di valutazione ambientale.

In definitiva, l'applicazione della tecnica "agro-fotovoltaica" non comporta più la verifica dell'estensione globale del terreno destinato all'impianto ma, come riportato nella relazione relativa, il reale impegno dell'area d'impianto e dei relativi servizi è molto inferiore all'area d'imposta; ciò comporta la rispondenza al "Criterio A" della norma regionale.

4. Riferimenti rispetto alla "Valutazione degli Impatti Cumulativi".

Per la valutazione degli "Impatti cumulativi" dell'impianto proposto, non si può non fare riferimento alla normativa regionale in essere ed in particolare alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2122 del 23/10/2012 che, all'uopo è destinata ad: *"Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale"*.

La richiamata Deliberazione, al capitolo n. 1, fa esplicito riferimento alle tematiche da considerare e valutare in merito alla definizione del "cumulo", quali:

- **Visuali paesaggistiche;**
- **Patrimonio culturale ed identitario;**
- **Natura e biodiversità;**
- **Salute e pubblica incolumità** (inquinamento acustico, elettromagnetico e rischio di gittata);
- **Suolo e sottosuolo.**

Per tali "matrici" si è dato ampio spazio nello Studio d'Impatto Ambientale, al quale si rimanda.

Brindisi, novembre 2019

prof. dott. Francesco Magno
geologo-consulente ambientale

